Prot. 0002269 <NomeRep> N. del 18/07/2025 [UOR SI000029 Cl. III/1]

UNIVERSITÀ DI PARMA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI STUDIO MAGISTRALE *FINANZA E RISK MANAGEMENT*- CLASSE LM-77, SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

(***Aggiornato e approvato dal Consiglio di Corso di Studio in data 25 giugno 2025 - Approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 16 luglio 2025***)

Art. 1 – Finalità del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale

1. Il presente Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in *Finanza e Risk Management*, di seguito denominato "Regolamento", viene formulato in applicazione del D.M. n. 270 del 22.10.2004 e successive modifiche che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", vista la Legge n. 240/2010 e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali, delle direttive statutarie e del Regolamento Didattico di Ateneo, i principi generali del Corso di Studio, la propria organizzazione didattica secondo criteri di qualità culturale e scientifica dell'offerta formativa, di soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione, di efficienza ed efficacia dei servizi didattici e di supporto agli/alle studenti/studentesse, nonché l'ordinamento didattico e i criteri di funzionamento del corso di laurea.
3. Per garantire la revisione annuale dei corsi, vengono riportati annualmente nell'ordinamento didattico pubblicato con il Manifesto degli Studi di Ateneo, le modalità didattiche e aspetti organizzativi specifici.

Art. 2 – Il corso di laurea magistrale. Il Consiglio di corso di studio

1. Presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma è attivato il corso di laurea magistrale *Finanza e Risk Management*.
2. Il Corso è istituito con Delibera del Senato Accademico ai sensi delle norme sull'autonomia didattica e sulle classi di laurea.
3. In base agli obiettivi e strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo, sulla base di appositi accordi di cooperazione universitaria internazionale, per il corso di laurea in Finanza e Risk Management è previsto il rilascio del doppio titolo accademico di secondo livello congiunto con università extraeuropea.
4. Il Consiglio del corso di studio, ai sensi dello Statuto, è costituito dai/dalle professori/professoresse ufficiali degli insegnamenti afferenti al Corso di *Finanza e Risk Management*, dai/dalle ricercatori/ricercatrici che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, da una rappresentanza degli/delle studenti/studentesse, pari al 20% degli/delle altri/e componenti.
5. Il Consiglio del corso di studio provvede ai seguenti adempimenti:
a) elaborazione degli ordinamenti didattici, comprensivi di eventuali *curriculum* e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;

b) formulazione delle proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso di studio ed indicazione dei percorsi formativi adeguati a conseguirli, assicurando la coerenza scientifica e organizzativa di eventuali *curriculum* diversi proposti dall'ordinamento;
c) determinazione degli eventuali requisiti di ammissione al corso di studio, quantificandoli in debiti formativi;
d) coordinamento delle eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un/una docente;
e) incentivazione dell'utilizzazione da parte degli/delle studenti/studentesse di tutti gli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento didattico;
f) delega alla Commissione Carriere Studenti LM, di cui al successivo articolo 17, l'approvazione dei piani di studio presentati dagli/dalle studenti/studentesse e la gestione ed approvazione delle domande presentate dagli/dalle studenti/studentesse, fatta eccezione per quanto riguarda le attività di tipo internazionale (relative a doppi titoli e insegnamenti svolti in mobilità), le quali sono di pertinenza della Commissione per la mobilità internazionale.
6. Il Consiglio del corso di studio può provvedere ogni anno con propria delibera alla revisione e all'aggiornamento del presente Regolamento, anche nella parte relativa all'attribuzione dei crediti e ai piani di studio, per rendere il servizio didattico più adeguato ed efficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo conto altresì delle risultanze della verifica dell'attività didattica predisposta in applicazione dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo e delle osservazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti di cui al successivo art. 20.
7. Per quanto ivi non previsto si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 - Classe di appartenenza del corso di laurea magistrale

Il corso di laurea magistrale *Finanza e Risk Management* appartiene alla Classe LM-77 delle lauree universitarie, denominata Scienze economico-aziendali.

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale *Finanza e Risk Management*. Percorso formativo, risultati di apprendimento e sbocchi professionali.

Gli obiettivi formativi, i percorsi formativi, i risultati di apprendimento e gli sbocchi professionali del corso sono indicati nella Scheda Unica Annuale (SUA), documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del corso di studio, alla quale si rinvia.

Art. 5 - Quadro generale delle attività formative
1. Le attività formative istituzionali previste per il corso, finalizzate all'acquisizione dei crediti di cui al successivo art. 13, sono indicate annualmente nella Scheda Unica Annuale (SUA), alla quale si rinvia, e pubblicate sul sito del corso di laurea.
2. Il corso si articola in due anni.
3. I crediti formativi sono assegnati agli ambiti disciplinari e relativi settori scientifico-disciplinari secondo quanto risulta dalla Scheda Unica Annuale (SUA), alla quale si rinvia.

4. Nell'ambito del corso possono essere organizzati, anche in accordo con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, insegnamenti, laboratori, seminari, *stages* e tirocini al fine di permettere il conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative.

Art. 6 - **Definizione e acquisizione dei crediti formativi**

1. Secondo la normativa vigente ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore medie di carico di lavoro per studente/studentessa, comprensive di ore di lezione, di esercitazioni, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative eventualmente richieste, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la preparazione ai fini del superamento dell'esame finale o della realizzazione delle altre attività formative non direttamente subordinate alla didattica.
2. Per il compimento degli studi previsti dal corso, di durata biennale, è richiesta l'acquisizione di almeno 120 crediti formativi universitari, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/dalla studente/studentessa con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in cento decimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. Il Corso di Studio, a seguito della validazione erogata dagli enti certificatori per le attività libere di partecipazione in ambito sportivo, culturale, artistico, sociale di cui al relativo Regolamento di Ateneo, provvede ad acquisire automaticamente nella carriera degli/delle studenti/studentessa i crediti formativi certificati. Poiché è comunque necessario che tali crediti vengano verbalizzati, al fine di snellire la procedura di riconoscimento degli stessi, il/la Presidente del corso vi provvederà direttamente a seguito delle certificazioni pervenute da parte degli enti certificatori.
5. I crediti relativi ai vari insegnamenti hanno la stessa valenza nell'ambito dell'ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 7 - **Ammissione al corso di studio, requisiti curriculari e accertamento dell'adeguatezza della preparazione individuale**

1. Per essere ammessi/ammesse al Corso di laurea magistrale Finanza e Risk Management è necessario il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.
2. L'ammissione al corso di studio è subordinata al possesso dei requisiti curriculari e all'accertamento dell'adeguatezza della preparazione individuale di ciascuno/ciascuna studente/studentessa. I requisiti curriculari di ammissione previsti per l'accesso sono i seguenti:
I requisiti curriculari richiesti per l'accesso corrispondono ai contenuti di base dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Triennale della classe L-18 (ex 270/04), 17 (ex 509/99), L-33 (ex 270/04) e 28 (ex 509/99).
L'accesso è altresì consentito ai/alle laureati/laureate in possesso di un titolo di laurea e di laurea triennale in una classe diversa da quelle precedentemente elencate, purché siano stati acquisiti:
- almeno 15 cfu in uno o più dei settori ECON-09/B o ECON-09/A;
- almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori: ECON-01/A, ECON-02/A, ECON-03/A, ECON-04/A, STEC-01/A o STEC-01/B;

- almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori: STAT-01/A, STAT-02/A, STAT-04/A, MATH-03/A o MATH-03/B
- almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori: ECON-06/A, ECON-07/A o IEGE-01/A.

Il corso è ad accesso libero (senza numero programmato).
I/Le laureati/e con laurea conseguita con punteggio di laurea superiore o uguale a 95/110 possono accedere direttamente.
I/Le laureati/e con laurea conseguita con punteggio di laurea inferiore a 95/110 e i/le laureati/e in possesso di un titolo straniero equivalente o superiore ad una laurea italiana, indipendentemente dal voto di laurea, fatto salvo il procedimento previsto dall'attuale normativa per i titoli di studio conseguiti all'estero, possono accedere dopo aver superato una prova di verifica della preparazione individuale (DM 270/04).
3. Gli/Le studenti/studentesse che possono accedere al corso di laurea magistrale solo dopo aver superato la verifica della preparazione iniziale hanno a disposizione per la verifica tre appelli. Le modalità della verifica sono indicate di seguito (ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito del corso di laurea FRIM.
4. Verifica della preparazione iniziale:
La verifica della preparazione iniziale potrà essere effettuata anche dagli/dalle studenti/studentesse non ancora laureati/e che si laureeranno entro il mese di dicembre di ogni anno e prevedono di conseguire la laurea con votazione inferiore a 95/110. Nel caso in cui l'esito della verifica della preparazione iniziale dello/delle studente/studentesse fosse positivo, ma egli/ella non conseguisse la laurea entro dicembre, tale esito sarà annullato.
In caso di esito negativo della verifica della preparazione iniziale, il/la candidato/a viene invitato/a a ripresentarsi nella data successiva e vengono date indicazioni per una più efficace preparazione di base.
Non è possibile sottoporsi alla verifica della preparazione iniziale per più di due volte nell'arco del medesimo anno solare.
Gli aspetti specifici legati alla verifica della preparazione iniziale saranno deliberati, di volta in volta, dal Consiglio del Corso di Studi, e pubblicizzati sul sito internet del Corso.

Art. 8 – Studenti e studentesse impegnati/e a tempo parziale

1. Secondo quanto definito dal Regolamento Didattico di Ateneo, possono usufruire di tale opportunità gli/le studenti/studentesse che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili, non possono frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio e prevedono di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
2. A tal fine, è individuato uno specifico percorso formativo, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del corso di studio, le cui attività formative sono distribuite in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto. Tale percorso formativo è pubblicato annualmente nel Manifesto degli studi.
3. La condizione di studente/studentessa a tempo parziale è disciplinata da apposito regolamento emanato dall'Ateneo.

Art. 9 - Tipologie, organizzazione e coordinamento delle forme di insegnamento. Tutorato

1. Le attività formative possono svolgersi secondo diverse tipologie in forma di lezioni, esercitazioni, seminari e attività di laboratorio. Possono inoltre essere previste attività per la sperimentazione dell'applicazione di metodi quantitativi e dei metodi e contenuti degli insegnamenti.
2. Ogni anno di corso è articolato in due semestri della durata di almeno 14 settimane ciascuno, separati da periodi riservati allo studio individuale ed alla valutazione *in itinere* degli/delle studenti/studentesse.
3. L'orario delle lezioni prevede da 6 a 8 ore settimanali, comprensive di esercitazioni, per ogni insegnamento, salvo nei casi in cui siano previste attività ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Il Consiglio del corso di studio coordina le singole attività formative e le distribuisce nei due semestri, ripartendo proporzionalmente tra questi il carico complessivo di lavoro. Affinché non vi sia squilibrio fra il tempo previsto per la frequenza e quello di studio personale di cui all'art. 10, comma 2, l'orario delle lezioni deve essere determinato in modo da evitare sovrapposizioni con gli esami e da garantire spazi sufficienti allo studio personale nell'arco della settimana.
5. Per ogni attività formativa, prima dell'inizio del corso è cura del/della docente titolare o del/della coordinatore/coordinatrice dei/delle docenti titolari, in caso di moduli affidati a docenti diversi, indicare agli/alle studenti/studentesse:
a) l'eventuale articolazione in moduli dedicati rispettivamente a parti istituzionali, di approfondimento tematico o metodologico;
b) l'effettuazione di eventuali prove propedeutiche, obbligatorie o meno, rispetto alla prova finale;
c) l'elenco dei testi consigliati per lo studio personale e le altre attività necessarie per la preparazione dell'esame finale.
6. I/Le docenti e i/le ricercatori/ricercatrici hanno l'obbligo di pubblicare ogni anno il *Syllabus* degli insegnamenti, che contiene anche i programmi dei corsi, entro la data stabilita annualmente dall'Ateneo e di comunicare il calendario di tutta l'attività didattica e degli esami.
7. Il Consiglio del corso di studio può organizzare in proprio o in collaborazione con altre università italiane, europee o di altri paesi, nonché con altri soggetti pubblici e privati, seminari, laboratori e *stage.* Possono essere altresì riconosciuti specifici crediti formativi per seminari, laboratori e *stage* organizzati da altre università italiane, europee o di altri paesi, oppure da altri soggetti pubblici e privati, secondo i criteri indicati dal Consiglio.
8. Il Consiglio del corso di studio propone e coordina, unitamente al/alla docente responsabile dell'orientamento in ingresso e al/alla Presidente del corso di studio, tutte le attività relative all'orientamento, al tutorato e al *placement,* in collaborazione con le relative Commissioni di Dipartimento.

Art. 10 - Iscrizione, frequenza dei corsi di studio e apprendimento autonomo

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi del corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi di Ateneo, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione di tali informazioni a tutti/e gli/le studenti/studentesse.

2. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli/delle studenti/studentesse. Gli/Le studenti/studentesse ottengono automaticamente la frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento, previsto nel loro piano degli studi, è stato impartito.
3. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo in funzione delle esigenze didattiche dei singoli insegnamenti, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

Art. 11 - Verifica dell'apprendimento

1. L'esame di profitto è la conclusione di un processo valutativo sviluppato durante il corso dell'insegnamento. Le modalità di svolgimento dei suddetti esami sono quelle indicate nel Syllabus di ciascun insegnamento.
Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal/dalla Presidente del corso di studio su delega del Consiglio del corso di studio e sono presiedute dal/dalla professore/professoressa titolare dell'insegnamento o, là dove è previsto, dal/dalla coordinatore/coordinatrice del corso. Possono farne parte: professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, o, in caso di comprovata necessità, cultori/cultrici della materia (all'uopo nominati/e dal Consiglio di Dipartimento sulla base di criteri prestabiliti). Le Commissioni debbono operare con la presenza di almeno due membri, uno dei quali è il/la professore/professoressa titolare dell'insegnamento. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un/una docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti singoli. In caso di indisponibilità del/della professore/professoressa titolare dell'insegnamento, la Commissione sarà presieduta da un/una docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine designato dal/dalla Presidente del consiglio di corso.
2. Lo/La studente/studentessa acquisisce, per ogni esame di profitto superato, i crediti del relativo insegnamento, secondo quanto stabilito nell'ordinamento didattico.
3. Il/La docente titolare dell'insegnamento, o il/la suo/sua sostituto/a, è responsabile della corretta trasmissione della documentazione relativa all'esame ai competenti uffici amministrativi.
4. Lo/La studente/studentessa ha il diritto di conoscere le motivazioni della valutazione. È assicurata la pubblicità delle prove orali.
5. Per gli insegnamenti articolati in moduli, la valutazione degli/delle studenti/studentesse sui singoli moduli è di norma accertata in un'unica e complessiva verifica finale.
6. Per essere ammesso/a agli esami di profitto, lo/la studente/studentessa deve:
- aver inserito i relativi insegnamenti nel piano degli studi approvato;
- aver ottenuto la dichiarazione di frequenza ove e come prevista;
- aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie, ove previste;
- essere iscritto/a all'appello d'esame;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.
7. Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente sono annullati di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli/alle interessati/e.

8. Gli esami di profitto possono essere svolti in forma orale, scritta o mista. Indipendentemente dalle modalità di accertamento della preparazione, allo/alla studente/studentessa verrà assegnato un voto espresso in trentesimi per ciascun insegnamento del piano di studio di cui al successivo art. 13. L'esame si intende superato se lo/la studente/studentessa ottiene una votazione pari o superiore a 18/30. La Commissione all'unanimità può concedere la lode.
9. Per ogni anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami: invernale, estiva e di recupero. In ciascuna sessione si tengono esami di tutti gli insegnamenti, curando di evitare per quanto possibile la sovrapposizione fra gli appelli. Per ogni insegnamento sono attivati di norma 7 appelli in ogni anno accademico, distribuiti tra le sessioni di esami in modo coerente con il calendario didattico.

Art. 12 - Conoscenza delle lingue.

1. Ai fini dell'accertamento della conoscenza delle lingue e dell'acquisizione dei relativi crediti, il piano degli studi del corso prevede un insegnamento di profitto di lingua inglese denominato Business English.

Art. 13 - **Piano di studi ufficiale**

1. Il Consiglio del corso di studio stabilisce il piano degli studi, proposto e pubblicato ogni anno sul Manifesto degli studi dell'Università di Parma, tenendo conto dell'assegnazione dei CFU alle diverse attività formative, ai diversi ambiti disciplinari e, all'interno di questi, ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano il percorso formativo delle lauree afferenti alla Classe LM-77. Parallelamente il Consiglio di Corso di Studio fissa il piano di studi relativo alle Doppie Lauree, in coerenza con l'offerta formativa dell'Ateneo straniero di riferimento, indicando l'equivalenza dei corsi e le modalità di conversione della valutazione degli esami.

Art. 14 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto sviluppato in modo autonomo e originale dallo/a studente/studentessa, in italiano o inglese, su un tema di ricerca concordato con il/la docente, scelto dallo/a studente/studentessa per la conclusione del suo percorso di studio. La tesi consiste in un approfondimento teorico ed empirico dei contenuti caratterizzanti il raggruppamento disciplinare del/della docente che svolge il ruolo di supervisore e relatore/relatrice.
2. Il corso di studio organizza diverse attività propedeutiche all'orientamento degli/delle studenti/studentesse nella scelta del tema di tesi, all'organizzazione del lavoro, ed in particolare alla ricerca delle fonti informative (Incontro Tesi, incontri a cura del Settore Biblioteche). Gli/Le studenti/studentesse sono tenuti a parteciparvi.
3. L'elaborato dello/a studente/studentessa, una volta approvato dal/dalla docente relatore/relatrice, viene presentato in forma orale ad una Commissione istruttoria, che ha il compito di valutare il livello di conoscenza e comprensione del tema trattato, la capacità di applicare tale conoscenza e comprensione al problema specifico oggetto del lavoro, l'abilità comunicativa in forma scritta (con l'elaborato) e orale (la presentazione) e da ultimo il grado di autonomia di giudizio sulle problematiche oggetto della tesi. Il giudizio della Commissione istruttoria viene poi trasmesso alla

Commissione di laurea, che provvede alla valutazione della carriera dello/a studente/studentessa e al calcolo della votazione finale secondo criteri stabiliti.
4. La Commissione Istruttoria esamina altresì la documentazione di laurea degli studenti che sulla base dei programmi di scambio "Doppia Laurea" hanno sostenuto all'estero la prova finale.

Art. 15 - Esame di laurea
1. Per ciascun anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami di laurea: primaverile, estiva e autunnale. La prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea si svolge al termine del secondo periodo di lezioni del secondo anno di corso. La sessione primaverile rientra nell'anno accademico precedente.
2. La composizione delle commissioni per la prova finale per il conseguimento della Laurea e le modalità di valutazione sono determinate dall'art. 42 del Regolamento didattico di Ateneo.
3. La Commissione di laurea riceve dalla Commissione istruttoria i documenti relativi alla prova finale dello/a studente/studentessa di cui al precedente art. 14, comma 3. La Commissione di laurea sulla base del giudizio della Commissione istruttoria, nonché dei punti relativi al premio del merito, attribuisce il voto di laurea e conferisce allo/a studente/studentessa il titolo di studio.
4. Per essere ammesso/a all'esame di laurea lo/a studente/studentessa deve:
- aver superato con esito positivo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame, la verifica relativa a tutte le attività previste nel piano di studio per un totale di almeno 106 crediti;
- essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- essere iscritto/a all'esame di laurea.
La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici è espressa in cento decimi. L'esame si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della commissione.

Art. 16 - Trasferimento e mobilità nazionale e internazionale degli/delle studenti/studentesse. Riconoscimento di crediti formativi e di studi compiuti all'estero
1. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso, il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti dallo/a studente/studentessa in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete alla Commissione Carriere Studenti LM di cui al successivo art. 17. Per tutto quanto non previsto all'interno del presente comma, si rinvia all'art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La Commissione Carriere Studenti LM decide il riconoscimento dei crediti sulla base di criteri prefissati ed alla luce dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti per il corso di laurea.
3. Per quanto riguarda la mobilità nazionale degli/delle studenti/studentesse si rinvia all'art. 40 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Ateneo, nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea, quali i programmi *Socrates-Erasmus*, e di altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali con Università straniere sono poste a disposizione degli/delle studenti/studentesse ospiti le risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti di tali programmi.

5. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste, nonché del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte degli/delle studenti/studentesse del corso di studio, è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma precedente e diventa operante a seguito dell'approvazione da parte della Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento, di cui al successivo Art. 18.

Art. 17 – Commissione Carriere studenti LM

Alla Commissione Carriere Studenti LM, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, vengono delegate tutte le attività legate alla possibilità di istruire e convalidare le pratiche relative a esami singoli, esami e attività in esubero, riconoscimento di esami da master e/o corsi di perfezionamento, convalide di esami sostenuti in altri atenei a seguito di trasferimenti, passaggi di corso, seconde lauree, ecc. e tutto quanto richiesto dallo studente della Lauree magistrali per l'accredito in carriera. Alla Commissione Carriere Studenti LM sono attribuite funzioni deliberative e in tal senso, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.03.2018, ai membri della Commissione viene delegata la firma disgiunta di tutti gli atti per i quali, in tema di carriere studenti/studentesse, era eventualmente in precedenza richiesta una delibera del Consiglio di Corso di Studio.
I singoli membri della Commissione vengono indicati dai/dalle Presidenti dei diversi CDS di Laurea Magistrale in ragione di n.1 componente per CDS.

Art. 18 – Commissione per la mobilità internazionale

Alla Commissione per la mobilità internazionale, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, vengono delegate tutte le attività amministrative legate ai riconoscimenti di esami, approvazione piani di studio e più in generale tutto quanto richiesto dallo/a studente/studentessa della Lauree magistrali per l'accredito in carriera di attività svolte all'estero. Alla Commissione per la mobilità internazionale sono attribuite funzioni deliberative e in tal senso, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.03.2018, ai membri della Commissione viene delegata la firma disgiunta di tutti gli atti per i quali, in tema di carriere studenti/studentesse, era eventualmente in precedenza richiesta una delibera del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 19 – Comitato di Indirizzo del Corso di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento ha istituito il Comitato di Indirizzo del corso di Laurea Magistrale in *Finanza e Risk Management*, composto da rappresentanti delle parti sociali - tra le quali imprese ed associazioni di categoria - di profilo rilevante a livello territoriale e nazionale, e almeno due docenti del Corso di Studio.
2. In particolare il Comitato viene consultato in modo continuativo per mantenere aggiornato il rapporto con il mondo del lavoro e con le professionalità ad esso associate. Tramite incontri almeno annuali e/o consultazioni telematiche formula pareri e raccomandazioni sugli argomenti ad esso sottoposti dal/dalla Presidente del Corso di Studio. I compiti principali del Comitato sono:
a) svolgere una funzione di confronto e consulenza, aiutando il corpo docente a progettare attività formative e percorsi didattici che tengano conto della formazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro;

b) favorire il collegamento tra università e aziende per meglio comprendere le aspettative dei/delle giovani e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
c) stimolare lo sviluppo di collaborazioni riguardanti le attività di tirocinio, l'orientamento e il sostegno dei/delle laureati/laureate per il loro ingresso nell'attività lavorativa.

Art. 20 - Commissione Paritetica Docenti Studenti

1. Per una verifica permanente delle attività didattiche, è istituita, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo, una Commissione Paritetica Docenti Studenti di Dipartimento, la cui composizione è disciplinata dal Regolamento organizzativo di Dipartimento.

Art. 21 – Valutazione della qualità del corso di studio
1. In applicazione delle disposizioni vigenti, il Corso di studio si dota di organi e procedure di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche. A tale fine il Consiglio di corso di studio nomina il Gruppo di Riesame (GdR) e il/la Responsabile della Qualità (RAQ), su proposta del/della Presidente. La componente studentesca è designata dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti/studentesse eletti/e nel CCLM.
il Consiglio di corso di studio, sotto la supervisione del Presidio della Qualità d'Ateneo:
- adotta le iniziative di monitoraggio delle attività didattiche;
- verifica periodicamente, con il confronto con i professionisti, gli enti e le aziende, in primis con il Comitato di Indirizzo, l'adeguatezza del profilo professionale;
- attua iniziative di monitoraggio del mercato del lavoro e attività di *job placement*;
- svolge indagini sugli/sulle studenti/studentesse per obiettivi conoscitivi ad hoc.
2. I compiti del/della Presidente del Corso di studio, del GdR e del RAQ sono descritti in appositi documenti pubblicati dal Presidio della Qualità di Ateneo, cui si rimanda.

Art. 22 – Condotta dei/delle docenti e degli/delle studenti/studentesse.
1. Gli/le studenti/studentesse e i/le docenti devono attenersi alle previsioni contenute Codice Etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma, pubblicato sul sito di Ateneo.
2. Gli/le studenti/studentesse che non rispettino gli obblighi previsti dal comma precedente, saranno passibili dell'applicazione delle norme contenute all'interno del Regolamento Disciplinare di Ateneo.

Art. 23 – Vigilanza sull'attività didattica

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche sono esercitati dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo, secondo la procedura dell'art. 43 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento didattico, si rinvia alla normativa statale, di Ateneo e di Dipartimento vigente in materia.